

REGOLAMENTO (CE) N. 1968/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2004

che stabilisce, per il 2005, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia ed Erzegovina, dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Serbia e Montenegro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000⁽²⁾, stabilisce un contingente d'importazione preferenziale annuo di «baby beef» pari a 11 475 tonnellate, ripartito tra la Bosnia ed Erzegovina e la Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo.

(2) L'accordo interinale con la Croazia adottato con decisione 2002/107/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra⁽³⁾, e l'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, adottato con decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra⁽⁴⁾, prevedono contingenti d'importazione preferenziali annui pari rispettivamente a 9 400 tonnellate e 1 650 tonnellate.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18).

⁽³⁾ GU L 40 del 12.2.2002, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.

(3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia⁽⁵⁾, e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽⁶⁾ prevedono che vengano fissate norme dettagliate per l'applicazione di concessioni in materia di «baby beef».

(4) A fini di controllo il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina le importazioni nel quadro di contingenti di «baby beef» per la Bosnia ed Erzegovina e la Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nel quadro di contingenti di «baby beef» originari della Croazia e dell'Ex Repubblica di Macedonia la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dell'accordo interinale con la Croazia. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego.

(5) Il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, è soggetto ad un'amministrazione civile internazionale della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK) che ha fra l'altro istituito un servizio doganale separato. Dovrà pertanto essere istituito anche un certificato di autenticità specifico per le merci originarie della Serbia e Montenegro/Kosovo.

⁽⁵⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 26).

⁽⁶⁾ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30).